



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

Prot. 23961

Ordinanza n. 15

CALENDARIO DI APERTURA PER L'ANNO 2009 DELLE ATTIVITA' DI:

**COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE
FISSA, COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE, ACCONCIATORE ED
ESTETISTA**

IL SINDACO

Nel rispetto dei principi stabiliti:

- ⇒ dal Decreto Legislativo n. 114 – titolo IV del 31.03.1998;
- ⇒ dalla Legge Regionale n. 14 del 23.07.99 e n. 15 21.03.2000;
- ⇒ dalla Legge Regionale n. 22 del 03.04.2000;
- ⇒ dalla Legge Regionale n. 30 del 28.11.2007;
- ⇒ dalla Legge n. 1 del 04.01.90;
- ⇒ dalla Legge n. 174 del 17.08.2005;

VISTO l'art. 54 del DPR 24. 7.1977 n. 616, il quale alla lettera d) attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

VISTO l'art. 50 comma VII del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 T.U.E.E.L.L., che stabilisce che il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari, le giornate di apertura e chiusura, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

VISTI gli artt. 11 e seguenti del D.Lgs. 114/98 relativamente alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali;

VISTA la nuova disciplina per gli orari degli esercizi commerciali introdotta dalla L.R. 28 novembre 2007, n° 30 che ha integrato e modificato la L.R. 3 aprile 2002, n° 22 "disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali"

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento di regolamentazione del calendario di apertura 2009 è stato acquisito il parere favorevole espresso dall'Associazione Commercianti del mandamento di Corsico – delegazione di Buccinasco;

VISTE le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno provvedere a disciplinare il calendario degli esercizi commerciali applicando i principi contenuti nella nuova legge regionale;

DISPONE

che venga adottato dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2009 il calendario dei giorni di apertura e chiusura dei negozi ed altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa, attività di commercio sulle aree pubbliche, attività di acconciatore ed estetista come contenuto nell'unito documento.

Buccinasco, li 19 dicembre 2008

IL SINDACO
Loris Cereda



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

Calendario di apertura delle attività di: Commercio in sede fissa, Commercio su aree pubbliche, acconciatori ed estetisti valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

CAPO I

COMMERCIO IN SEDE FISSA

1 Ambito di applicazione

La presente disciplina, determinata in base alle norme di cui all'art. 5 bis della L.R. 22/2000 così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett.g della L.R. 30/2007, si applica a tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa presenti sul territorio, così come definiti dall' art. 4 del D.Lgs n°114 del 31 marzo 1998, ad eccezione di quelli la cui attività prevalente rientri nelle tipologie previste nell'art. 13 comma 1 del medesimo decreto.

2 Apertura domenicale e festiva

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, alimentari o non alimentari, aventi superficie di vendita fino a mq. 250 (esclusa la superficie adibita a uffici, magazzini e simili ex art. 4 del D.Lgs. 114/98) possono rimanere aperti nelle giornate domenicali e festive di tutto l'anno;

tutti gli esercizi di vendita al dettaglio possono osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

tutti gli esercizi commerciali hanno l'obbligo di chiusura durante le seguenti festività: **1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre pomeriggio e 26 dicembre.**

E' data facoltà di apertura, agli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore ai 250 mq, durante il corso dell'anno, nelle seguenti domeniche o altre festività:

**4 gennaio
1 febbraio
1 marzo
5 aprile
3 maggio
31 maggio
7 giugno
5 luglio
2 agosto
30 agosto
6 settembre
4 ottobre
1 novembre
29 novembre
6, 8, 13, 20, 25 mattina, 27 dicembre**

le ulteriori tre giornate di apertura a scelta del comune per l'anno 2009 sono individuate come segue:

**26 aprile
2 giugno
20 settembre**

3 Attività di acconciatore

La disciplina del presente capo si applica alle attività di acconciatore, così come definite dalla L. n. 174 del 17 agosto 2005, presenti in tutto il territorio comunale, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

Agli acconciatori con superficie superiore ai 250 mq è data facoltà di apertura nelle domeniche e festività sopra elencate sempre che non cadano in una delle date in cui è previsto l'obbligo di chiusura.

Gli acconciatori con superficie fino a 250 mq possono rimanere aperti nelle giornate domenicali e festive di tutto l'anno.



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

4 Attività di estetista

La disciplina del presente capo si applica alle attività di estetista, così come definite dalla L. n. 1 del 4 gennaio 1990, presenti in tutto il territorio comunale, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

Al centri estetici con superficie superiore ai 250 mq è data facoltà di apertura nelle domeniche e festività sopra elencate sempre che non cadano in una delle date in cui è previsto l'obbligo di chiusura.

I centri estetici con superficie fino a 250 mq possono rimanere aperti nelle giornate domenicali e festive di tutto l'anno.

5 Turni di panificazione

Ai sensi dell'art. 11 – comma 13 della Legge n. 265/1999, all'attività di panificazione autorizzata ai sensi della Legge n. 1002/1956, si applica l' art. 13 comma 2 del D.Lgs 114/1998 che stabilisce che gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

Nelle giornate prefestive è obbligatoria la doppia panificazione e in quelle che precedono due giornate festive la tripla panificazione:

Sabato 11 aprile	tripla panificazione
Domenica 12 aprile	chiusura
Lunedì 13 aprile	chiusura
Venerdì 24 aprile	tripla panificazione
Sabato 25 aprile	chiusura
Domenica 26 aprile	chiusura
Giovedì 30 aprile	doppia panificazione
Venerdì 1 maggio	chiusura
Lunedì 1 giugno	doppia panificazione
Martedì 2 giugno	chiusura
Venerdì 14 agosto	tripla panificazione
Sabato 15 agosto	chiusura
Domenica 16 agosto	chiusura
Lunedì 7 dicembre	doppia panificazione
Martedì 8 dicembre	chiusura
Venerdì 25 dicembre	Tripla panificazione – apertura ½ giornata
Sabato 26 dicembre	chiusura
Domenica 27 dicembre	chiusura
Giovedì 31 dicembre	doppia panificazione

E' fatto divieto di effettuare la panificazione nelle giornate domenicali e festive ai sensi dell'art. 5 bis comma 4 della L.R. 22/2000 così come modificata dalla L.R. 30/2007.

FESTA DEL SANTO PATRONO

Si precisa che il **21 settembre, giorno della festa del Santo Patrono**, l'attività di panificazione è facoltativa.

6 Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 5ter della L.R. n. 22/2000:

da €. 500,00 a €. 2.000,00 per gli esercizi di vicinato;

da €. 2.000,00 a €. 5.000,00 per le medie strutture;

da €. 5.000,00 a €. 30.000,00 per le grandi strutture di vendita.



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

CAPO II

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

1 Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica ai mercati ed alle altre attività di vendita e somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, previste dal D. Lgs. N. 114/98 e in particolare dall'art. 27, incluse quelle degli artigiani e industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione o allevamento. Non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio.

2 Esercizio dell'attività nelle giornate domenicali e festive

Si dà facoltà agli esercenti dei mercati settimanali scoperti di effettuare il mercato nelle seguenti giornate festive:

25 aprile
1° maggio
15 agosto
26 dicembre

3 Sanzioni

Le trasgressioni alle prescrizioni del presente capo sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, come previsto dall'art. 29.2 del D.Lgs. n. 114/98.

CAPO III

NORME FINALI

1 – Le disposizioni contenute nella presente ordinanza entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2009 e sono valide fino al 31 dicembre 2009.

Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.

2 - Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente in relazione alle diverse tipologie di esercizio.

Buccinasco, lì 19 dicembre 2008

IL SINDACO
Loris Cereda